

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, gli articoli 6 comma 17, 7-bis, comma 2, e 8;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Marche e dal Rappresentante della Regione Emilia Romagna, entrambi nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2011/168 del 28.10.2011;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale prot. INGCOS/CENOR/130/TRT del 30 aprile 2018, acquisita con protocollo 10033/DVA del 2 maggio 2018, relativa al progetto di "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti - tratto Ravenna - Jesi DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse", presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A.;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 10 maggio 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

## PRESO ATTO che

- a) il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II bis alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al punto 1, lett. b, "installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di C0<sub>2</sub> ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km" sottoposte, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;
- b) in virtù del fatto che il progetto ricade parzialmente all'interno di un'area protette regionale e di due aree Natura 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 152 del 2016, il progetto complessivo del "Rifacimento Metanodotto Ravenna Chieti Tratto Ravenna Jesi DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse" è stato sottoposto a procedura di VIA in sede statale;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza VIA del 30 aprile 2018, le integrazioni fornite in data 5 giugno 2019 a fronte della richiesta della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. 25243/DVA del 9

novembre 2018, le integrazioni volontarie del 28 agosto 2019, nonché le ulteriori integrazioni volontarie del 10.12.2019;

VISTE le pubblicazioni sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenute in data 1 luglio 2019, 20 settembre 2019 e 18 febbraio 2020, ai fini della consultazione del pubblico;

## PRESO ATTO che

- a) il progetto "Rifacimento metanodotto Ravenna Chieti tratto Ravenna Jesi DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse" è finalizzato al rinnovamento della esistente rete di trasporto del gas naturale che collega i comuni di Ravenna nella Regione Emilia Romagna e di Jesi nella Regione Marche;
- b) l'opera, nel suo complesso, attraversa i territori delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (in Regione Emilia Romagna) Pesaro e Urbino, Ancona e Macerata (in Regione Marche) e si articola in una serie di interventi che riguardano la posa delle condotte principali e di diverse linee secondarie (o derivate) funzionalmente connesse alla realizzazione delle nuove strutture di trasporto, che assicureranno il collegamento tra le condotte principali e le diverse utenze esistenti lungo il tracciato delle stesse;
- c) a seguito della realizzazione della nuova linea, sarà possibile procedere alla rimozione della linea esistente tra Ravenna e Recanati, i cui margini di affidabilità, efficienza e sicurezza sono via via diminuiti nel corso degli anni, fino a determinare un'esigenza di rinnovamento strutturale;
- d) il progetto, come modificato con le varianti e ottimizzazioni apportate nel corso dell'istruttoria, consiste nella messa in opera di:
  - 1) una condotta principale "Met. Ravenna Chieti Tratto Ravenna Jesi" DN 650 (26") di 141,795 km, nonché di 34 impianti di linea per una superficie complessiva di circa 15.637m<sup>2</sup>;
  - 2) settantanove linee secondarie, derivate dalla nuova condotta principale, dal esistente "Met. Falconara Recanati DN 1050 (42")" e da linee secondarie di diametro variabile da DN 100 (4") a DN 650(26") e di lunghezza complessiva pari a 72,970 km, nonché dei relativi 29 impianti di linea per una superficie complessiva di circa 4.938 m²;

## e nella dismissione di:

- 3) una condotta principale "Met. Ravenna Chieti Tratto Ravenna Recanati" DN 650 (26") di 164,250 km e di 57 impianti di linea per una superficie complessiva di circa 15.356 m<sup>2</sup>:
- 4) ottantacinque linee secondarie, derivate dall'esistente condotta principale o da linee secondarie, di diametro variabile da DN 80 (3") a DN 650 (26") e di lunghezza complessiva pari a 72,475 km e dei relativi 29 impianti di linea per una superficie complessiva di circa 465 m<sup>2</sup>.

## **CONSIDERATO** che:

- a) in merito al sistema delle aree protette della Rete Natura 2000, le condotte principali DN 650, sia quella in costruzione sia quella in dismissione, nonché la linea secondaria in dismissione "Met. All. Com. di Cervia 1 presa DN 80 (3")", interferiscono direttamente con i seguenti siti, tutti collocati all'interno del Parco Regionale Delta del Po:
  - 1. condotta principale DN 650 in costruzione, interferisce per un brevissimo tratto (0,045 km) con il SIC/ZPS IT4070007 "Salina di Cervia";
  - 2. condotta principale DN 650 in dismissione, interferisce con il SIC-ZPS IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano" in tre tratti, per una lunghezza

- complessiva di 1,805 km, col la ZSC/ZPS IT4070010 "Pineta di Classe" in un tratto di lunghezza di 0,360 km, con il SIC-ZPS IT4070007 "Salina di Cervia", in due tratti di lunghezza complessiva di 1,870 km;
- 3. il "Met. All. Com. di Cervia 1 presa DN 80 (3")" in dismissione attraversa il sito SIC/ZPS IT4070007 "Salina di Cervia", per un brevissimo tratto (0,045 km).
- 4. sono situati ad una distanza inferiore a 500 m dai tracciati delle condotte in progetto/dismissione i siti ZSC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia", la ZSC/ZPS IT5310022 "Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce" e il SIC/ZPS IT5320009 "Fiume Esino in località Ripa Bianca" ed ad una distanza tra 500 m e 5 km i siti ZSC IT4070008 "Pineta di Cervia", ZSC IT5310006 "Colle San Bartolo", ZPS IT5310024 "Colle San Bartolo e litorale pesarese", ZSC IT5310008 "Corso dell'Arzilla", ZSC IT5310013 "Mombaroccio", ZPS IT5310027 "Mombaroccio e Beato Sante", ZSC IT5310015 "Tavernelle sul Metauro", ZPS IT5310028 "Tavernelle sul Metauro", ZSC IT5320008 Selva di Castelfidardo.
- b) in riferimento ai siti della Rete Natura 2000, lo studio della "Valutazione di Incidenza Ambientale", per i tre siti direttamente interferiti, è stato redatto per i primi due livelli previsti nella metodologia europea e nazionale, ossia Livello I: Screening e Livello II: valutazione appropriata, prendendo in considerazione il Parco Regionale Delta del Po, le Misure Generali e le Misure Specifiche di Conservazione dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna; per quanto riguarda i siti non direttamente interferiti ma a distanza inferiore a 5 km, lo studio della "Valutazione di Incidenza" è stato redatto a livello di screening (Livello I).

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale nel parere n 3416 del 15 maggio 2020 ha valutato che:

- a) nei tre siti direttamente interferiti dal progetto (SIC-ZPS IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano", ZSC-ZPS - IT4070010 "Pineta di Classe" e SIC-ZPS -IT4070007 "Salina di Cervia") le interferenze sono inerenti alla sola fase di dismissione delle condotte esistenti, che in buona parte avverrà mediante inertizzazione e abbandono della condotta nel sottosuolo, per evitare interferenze con gli habitat comunitari; non si prevedono perciò né sottrazione o frammentazione di habitat, né perdita di flora di interesse comunitario, ad esclusione di una limitata porzione dell'Habitat 1410 nel SIC-ZPS -IT4070007 Salina di Cervia (0,86% della superficie dell'habitat nel sito) che sarà integralmente ripristinata. Relativamente alla fauna di interesse comunitario le interferenze prevedibili sono piuttosto contenute poiché le lavorazioni potenzialmente impattanti riguarderanno perlopiù aree periferiche e circoscritte dei siti e saranno di breve durata; si è ritenuto pertanto che l'incidenza del progetto su questi siti non sia significativa per l'integrità del valore conservazionistico dei siti e le connessioni ecologiche, soprattutto per la temporaneità delle interferenze a carico di porzioni circoscritte di habitat non prioritari e l'impatto piuttosto contenuto e del tutto temporaneo sulla componente faunistica, posto che vengano messe in opera adeguate misure di mitigazione, condivise con gli enti gestori dei siti:
- b) con riferimento ai siti non direttamente interferiti, sono da escludere impatti di tipo diretto sia sulle componenti vegetazionali del sito, sia sulle specie faunistiche, poiché le condotte in progetto saranno realizzate esternamente alle aree tutelate; la prossimità dei cantieri potrebbe portare ad un temporaneo disturbo sulla fauna legato all'aumento del carico antropico e alla presenza di mezzi motorizzati, in particolare per i siti posti ad una distanza inferiore a 100 m., ritenendosi questi impatti non rilevanti, considerando che i cantieri sono inseriti in aree per lo più in aree soggette a lavorazioni agricole;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono pervenute numerose osservazioni, delle quali unitamente alle controdeduzioni del proponente, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nella formulazione del proprio parere;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali n. 3416 del 15 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 21683 del 21 luglio 2020;

**ACQUISITO** il parere favorevole con condizioni ambientali positivo con prescrizioni, espresso dalla Regione Marche espresso con Decreto della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali qualità dell'aria e protezione naturalistica 76 del 30 aprile 2020;

**PRESO ATTO** che la Regione Emilia Romagna, pur non avendo espresso il parere di competenza, ha comunque inviato, con nota del 14 agosto, il parere idraulico di massima favorevole con prescrizioni espresso dalla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - P.O. Sicurezza territoriale, protezione civile Presidio delle Sede di Rimini prot. 542495 del 6 agosto 2020;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali n. 3416 del 15 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 76 pagine;
- b) il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 21683 del 21 luglio 2020, costituito da n. 19 pagine;
- c) parere positivo con condizioni ambientali espresso dalla Regione Marche decreto n. 76 del 30 aprile 2020, costituito da n. 27 pagine;
- d) parere dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna prot. 542495 del 6 agosto 2020, costituito da n. 5 pagine;

## **CONSIDERATO CHE:**

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

#### **DECRETA**

#### Art. 1

## (Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti - tratto Ravenna - Jesi DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere connesse" ubicato nella Regione Marche e nella Regione Emilia Romagna, presentato da Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

#### Art. 2

## (Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3416 del 15 maggio 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

#### Art. 3

## (Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 21683 del 21 luglio 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### Art. 4

## (Condizioni ambientali della Regione Marche e della Regione Emilia Romagna)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al decreto direttoriale della Regione Marche n. 76 del 30 aprile 2020 e al parere dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna prot. 542495 del 6 agosto 2020, relativo alla compatibilità idraulica, se non in contrasto o non già comprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## Art. 5

## (Verifiche di ottemperanza)

- 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 4 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
- 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per

quanto riguarda le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nello stesso parere. Per le condizioni ambientali poste nel decreto direttoriale della Regione Marche, il Ministero si avvale della Regione medesima, che provvederà direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati. Per le condizioni ambientali poste dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna il Ministero si avvale della stessa Agenzia regionale. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici.

- 3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
- 4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
- 5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3, e 4 si provvede con oneri a carico del Proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

# Art. 6 (Disposizioni finali)

- 1. Il presente provvedimento è comunicato a Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Marche, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Rimini, Provincia di Pesaro-Urbino, alla Provincia di Ancona, alla Provincia di Macerata, al Comune di Ravenna, al Comune di Cervia, al Comune di Cesenatico, al Comune di Gatteo, al Comune di Savignano sul Rubicone, al Comune di San Mauro Pascoli, al Comune di Cesena, al Comune di Bertinoro, al Comune di Bellaria, Igea Marina, al Comune di Sant'Arcangelo di Romagna, al Comune di Rimini, al Comune di Coriano, al Comune di Misano Adriatico, al Comune di San Giovanni in Marignano, al Comune di Riccione, al Comune di Morciano di Romagna, al Comune di Cattolica, al Comune di Tavullia, al Comune di Gradara, al Comune di Pesaro, al Comune di Monteciccardo, al Comune di Mombaroccio, al Comune di Fano, al Comune di Cartoceto, al Comune di Comune di Colli al Metauro, al Comune di Terre Roveresche, al Comune di San Costanzo, Comune di Monte Porzio, al Comune di Trecastelli, al Comune di Senigallia, al Comune di Morro d'Alba, al Comune di Monte San Vito, al Comune di Chiaravalle, al Comune di Jesi, al Comune di Camerata Picena, al Comune di Agugliano, al Comune di Polverigi, al Comune di Osimo, al Comune di Castelfidardo, al Comune di Ancona, al Comune di Recanati, al Parco Regionale Delta del Po, ad ARPA Marche, ad ARPA Emilia Romagna, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e al Consorzio di Bonifica della Romagna. Le Regioni Marche ed Emilia Romagna provvedono a comunicare il presente provvedimento ad altre amministrazioni eventualmente interessate.
- 2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e al parere della Regione Marche e al parere dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia Romagna, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, la cui decorrenza è calcolata con le medesime modalità di cui sopra.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

Dario Franceschini